



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 61 DEL 19/08/2019

OGGETTO:

ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA ED IL TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BEER FEST - FESTA BAVARESE"

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che nei giorni 22-23-24 e 25 agosto 2019 è previsto lo svolgimento della manifestazione denominata "BEER FEST - FESTA BAVARESE" che si terrà in piazza della Repubblica e nell'ambito della quale saranno inoltre presenti spettacoli viaggianti;

Considerato che l'installazione di quanto sopra precluderà il traffico veicolare e la sosta in parte di piazza della Repubblica fin dai giorni precedenti e successivi alle date di cui sopra, al fine di consentire il montaggio e lo smontaggio delle strutture e degli spettacoli viaggianti;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta e vietare il transito nella zona interessata dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

- che **dalle ore 07.00 del 21 agosto 2019 alle ore 19.00 del 26 agosto 2019** sia vietata la sosta ed il transito in piazza della Repubblica (area nord – lato Caserma), così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, demandando allo stesso in ordine alle esigenze della manifestazione;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere

per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Vice Commissario Lino Chiolero.

Susa, 19.08.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Lino Chiolero